

Indennità aggiuntiva in favore di fittavoli, mezzadri e coloni in caso di espropriazione p.p.u. di terreno coltivato: condizioni

Cass. Sez. I Civ. 25 settembre 2015, n. 19079 - Salvago, pres.; Giancola, est.; Del Core, P.M. (diff.) - Società Cooperativa Agricola Fogliano ed a. (avv. La Penna) c. Ministero delle politiche agricole e forestali ed a. (Avv. gen. Stato). (Cassa con rinvio App. Roma 16 luglio 2007)

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Indennità aggiuntiva in favore di fittavoli, mezzadri e coloni, ex art. 17, comma 2, della l. n. 865 del 1971 - Spettanza - Condizioni - Requisito dell'abbandono del fondo - Incompatibilità oggettiva tra l'utilizzo agro-silvo-pastorale e le finalità pubbliche della procedura espropriativa - Irrilevanza - Fattispecie.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il requisito dell'abbandono del terreno coltivato, cui l'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 (applicabile razione temporis) subordina il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, sussiste anche nel caso in cui, indipendentemente dalla materiale trasformazione e/o dismissione del fondo, ricorra un'oggettiva incompatibilità tra le forme di suo legale utilizzo agro-silvo-pastorale e le finalità pubbliche sottese alla procedura ablativa, che comportino la perdita della attitudine del suolo allo sfruttamento agricolo (quale, nella specie, la inclusione all'interno di una riserva naturale).

(Omissis)

FATTO

Con citazione notificata il 13.09.1990 al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, gestione ex A.S.F.D. - Parco Nazionale del Circeo, la società cooperativa Agricola Fogliano nonché in proprio ventisei soci della stessa e dodici non soci, adivano il Tribunale di Roma esponendo di essere stati tutti, sia in proprio sia quali soci della cooperativa Agricola Fogliano, conduttori in affitto di ha 622.14.60 di terreno, ubicati nei Comuni di (OMISSIS), ceduti in proprietà dalla s.p.a. Bonifica di Fogliano alla s.p.a. Grassetto Casa e nei confronti di questa società espropriati dalla convenuta Amministrazione con decreto in data 4 luglio 1984, ai fini della migliore valorizzazione e tutela del Parco Nazionale del Circeo; che nel settembre 1986 l'amministrazione aveva comunicato agli affittuari la cessazione del rapporto corrente con il proprietario espropriato, proponendo l'instaurazione di altro rapporto con la p.a; che gli interessati e la cooperativa avevano risposto manifestando la loro disponibilità alla costituzione di nuovi rapporti, purchè fossero salvaguardati i loro diritti e con salvezza del diritto alla corresponsione dell'indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17; che nessuna risposta era arrivata dal Ministero sino all'agosto 1988, quando era stato loro contestato, anche con l'elevazione di contravvenzioni, l'utilizzo dei terreni con colture non consentite in dipendenza dei vincoli ambientali cui i terreni erano sottoposti, contestazione cui avevano replicato, facendo presente l'inammissibilità delle vantate pretese. Tanto premesso gli attori chiedevano il riconoscimento del diritto della cooperativa, dei suoi soci e degli altri affittuari non soci all'indennità aggiuntiva d'esproprio prevista dalla legge e/o ad un indennizzo congruo ed adeguato al pregiudizio conseguente all'esproprio, con condanna del Ministero al pagamento dell'indennità e/o indennizzo ed al risarcimento del danno. La convenuta amministrazione (Ministero dell'Agricoltura e Foreste, gestione ex A.S.F.D. - Parco Nazionale del Circeo), cui poi succedeva il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, si costituiva ed eccepeva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; chiedeva inoltre il rigetto nel merito delle domande perchè prescritte, inammissibili e infondate ed in via riconvenzionale la condanna degli attori, anche in solido, al pagamento delle indennità dovute ed al risarcimento del danno causato dalle arbitrarie modificazioni delle pratiche colturali e dall'esecuzione non autorizzata di opere idrauliche.

L'adito Tribunale di Roma con sentenza n. 28888 pubblicata il 16.09.2003, anche in base all'esito della CTU, riconosceva il diritto di tutti gli attori ex affittuari alla corresponsione dell'indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, (per la cui quantificazione rinviava alla competente Corte d'Appello di Roma);

riconosceva (ex art. 1638 c.c.) il diritto degli attori ex affittuari alla corresponsione dell'indennità per "perdita di frutti o del mancato raccolto" condannando il convenuto Ministero al pagamento del dovuto, liquidato in dispositivo per ciascuno degli aventi diritto;

riconosceva il diritto degli attori ex affittuari e della cooperativa Agricola Fogliano al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2043 cod. civ. da fatto illecito dell'amministrazione condannando la stessa al pagamento delle somme liquidate in dispositivo a favore di ciascuno; condannava l'amministrazione al pagamento della rivalutazione monetaria oltre interessi sugli importi rivalutati dal 3 marzo 1998 per le indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17 e per l'indennità a fronte della "perdita dei frutti o del mancato raccolto" e a decorrere dalla domanda per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sempre anche quale gestore dei beni dell'ex A.S.F.D, proponeva appello contro detta sentenza evidenziando: 1) erroneità della decisione di accoglimento della domanda di corresponsione dell'indennità aggiuntiva L. n. 865 del 1971, ex art. 17 in assenza del presupposto di fatto costituito

dall'abbandono delle aree espropriate da parte degli affittuari; 2) erroneità della decisione di accoglimento delle domande di pagamento dell'indennità per perdita di frutti o per mancato raccolto e a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. anche con riferimento alla quantificazione riferita ai singoli affittuari; 3) erroneità della decisione in relazione alla liquidazione delle spese, erronea, illegittima e sproporzionata con riferimento alla tariffe professionali.

Si costituivano in giudizio gli appellati con esclusione di M. D., O.E., D.B.C., R.G. e R. L., rimasti contumaci. In particolare gli appellati Pe., T.A. e T. chiedevano il rigetto del gravame. Gli altri appellati oltre al rigetto dell'impugnazione, chiedevano, con appello incidentale, la condanna dell'amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione successivi alla pronuncia di primo grado.

Con sentenza dell'8.05-16.07.2007 la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame dell'Amministrazione, rigettava tutte le domande proposte dagli appellati ad eccezione di quella volta al conseguimento dell'indennità L. n. 865 del 1971, ex art. 17 proposta dall'O.E., che aveva rilasciato il fondo da lui detenuto, e della quale confermava l'accoglimento già statuito dal primo giudice; dichiarava integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellato O.E.;

condannava, invece, gli altri appellati costituiti a rimborsare le medesime spese all'amministrazione appellante. La Corte territoriale osservava e riteneva per quanto ancora possa interessare che:

la L. n. 865 del 1971, art. 17 applicabile anche all'esproprio disposto in base alla L. n. 285 del 1934 e al R.D. n. 3267 del 1923 per l'ampliamento del Parco Nazionale del Circeo in base al richiamo previsto dal D.L. n. 115 del 1974, art. 4, comma 1, introdotto dalla Legge di conversione n. 274 del 1974, prevedeva a favore dei fittavoli, coloni o mezzadri costretti ad abbandonare l'area da loro coltivata da almeno un anno prima del deposito della relazione di cui all'art. 10 della legge, il diritto all'indennità aggiuntiva di importo pari a quella riconosciuta al proprietario espropriato. Il diritto era azionabile direttamente dall'interessato nei confronti dell'amministrazione espropriante anche ai fini della sua quantificazione;

il diritto all'indennità in questione sorgeva solo nel momento dell'effettivo abbandono necessitato da parte dell'affittuario coltivatore dell'area espropriata (Cass. n. 9355/1992) nè appariva conferente il richiamo operato dal giudice di primo grado all'esercizio del diritto di ritenzione. Poichè i coloni interessati (ad eccezione di O.E.) avevano continuato ad occupare, sia pure senza titolo, le aree espropriate ed a svolgere, come prima dell'esproprio, l'attività di coltivazione, era fondato il motivo d'impugnazione dell'amministrazione;

fondato era anche il secondo motivo d'appello, con cui il Ministero aveva impugnato le statuizioni emesse a suo carico dal Tribunale, di condanna a favore di ciascuno degli attori sia al pagamento degli importi liquidati per ulteriore indennità "dovuta quale compenso della perdita dei frutti o del mancato raccolto", da ricondurre all'art. 1638 cod. civ., e sia al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.;

quanto in particolare al fondato motivo di appello dell'Amministrazione, inerente allo statuito accoglimento della domanda di danni, la condizione dei coloni successivamente all'esproprio era stata di occupanti senza titolo di beni del demanio forestale dello Stato. In assenza di rilascio di concessione dei beni pubblici e di sottoscrizione del disciplinare attuativo, nessun rapporto "contrattuale" era ovviamente sorto tra amministrazione ed ex coloni riferibile alla coltivazione dei terreni. Quali soggetti che, di fatto, operavano nell'ambito territoriale del Parco Nazionale del Circeo gli ex coloni erano sottoposti al potere di polizia amministrativa del gestore del parco, disciplinato in concreto dalla L. n. 285 del 1934, art. 5 con l'imposizione di prescrizioni e divieti e con la previsione d'indennizzi a favore dei proprietari.

Come soggetti occupanti senza titolo le aree espropriate, gli appellanti non avevano ovviamente diritto ad indennizzo in base alla disposizione citata anche se, in virtù della loro posizione differenziata e qualificata nei confronti della potestà gestoria del parco, erano titolari d'interesse (legittimo) al corretto esercizio del potere pubblico;

in concreto gli appellanti avevano lamentato che l'amministrazione del parco aveva loro contestato l'utilizzo dei terreni occupati con colture non consentite come quella dei cocomeri, effettuata con l'uso di teli di plastica per la copertura delle piantine e di fertilizzanti chimici, la violazione del divieto di mutamento delle colture e del divieto di pulitura dei fossi di scolo;

si trattava di azioni ammissibili ed esperibili all'epoca in base ai principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 500/1999 davanti alla giurisdizione ordinaria. Le domande erano però infondate nel merito perchè era da escludersi l'illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere dalle autorità del parco nei confronti dei coloni;

gli appellati avevano sostanzialmente affermato che le prescrizioni imposte dall'amministrazione erano state irragionevoli, ingiustificate, vessatorie ed in contrasto con le buone tecniche di coltivazione. Sul punto era stata espletata in primo grado una consulenza tecnica d'ufficio mirante ad accertare la compatibilità delle colture e degli allevamenti degli appellati con la conservazione dell'equilibrio biologico, naturalistico ed idrogeologico all'interno del Parco Nazionale del Circeo secondo la normativa vigente. I due consulenti avevano concluso le loro indagini affermando che l'esercizio agricolo come svolto dagli appellati non era compatibile con le norme vincolistiche di salvaguardia ambientale gravanti sul territorio perchè alcune attività (pascolamento e prelievo dell'acqua dai pozzi) erano prive delle prescritte autorizzazioni mentre altre (impiego di mezzi tecnici di origine sintetica, uso in genere dell'acqua per scopi irrigui) erano contrastanti con le esigenze di conservazione dell'equilibrio ecologico, naturalistico ed idrogeologico all'interno del parco. I ctu avevano segnalato in particolare il delicato equilibrio biologico e naturalistico della flora in zona protetta che era profondamente alterata dall'uso di concimi chimici, di diserbanti e di antiparassitari, tuttavia necessari per l'esercizio di attività agricola anche estensiva. Le valutazioni e conclusioni dei ctu

apparivano corrette, rispondenti all'esito delle indagini tecniche svolte, sorrette da congrua motivazione e, dunque, andavano condivise. Non appariva quindi configurabile nelle prescrizioni di volta in volta rivolte ai coltivatori e nelle formulate contestazioni di illeciti amministrativi, una condotta illegittima o vessatoria dell'amministrazione;

la sentenza di primo grado aveva posto a carico dell'amministrazione statale, quale condotta illecita, l'aver lasciato i coltivatori in stato d'incertezza per la mancata redazione e adozione del piano gestionale e del regolamento del parco. La decisione sembrava fare riferimento agli strumenti previsti dalla L. n. 394 del 1991, artt. 11 e 12 (legge quadro sulle aree protette). Le incombenze erano poste a carico dell'ente parco di cui all'art. 9, la cui istituzione era stata prevista dalla L. n. 179 del 2002. Sino all'istituzione dell'ente parco, che dagli atti non risultava ancora avvenuta, la gestione del parco era stata svolta, in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali, dal Ministero appellante con l'applicazione della regolamentazione vigente da individuarsi principalmente nel R.D. n. 1324 del 1935. L'omessa redazione dei piani in questione appariva in ogni caso irrilevante, attesa la posizione di occupanti sine titolo degli appellati, in assenza di rapporto contrattuale;

con la comparsa di costituzione in sede di gravame gli appellati avevano lamentato anche una condotta contraddittoria, contraria a correttezza e buona fede, dell'Amministrazione che, prospettando la possibilità di rilascio di concessioni delle aree demaniali occupate, li aveva indotti a non abbandonarle. Detto atteggiamento sarebbe proseguito anche dopo la pronuncia di primo grado, con l'invio di una missiva in data 31 gennaio 2004 in cui la gestione ministeriale del parco dichiarava un "orientamento verso la definizione di un rapporto con gli agricoltori" per "garantire la continuità dell'utilizzazione dei terreni". Si trattava di contegno già evidenziato in primo grado a sostegno delle pretese, avendo gli appellati sempre lamentato la scarsa chiarezza della condotta dell'amministrazione che sin dalla prima comunicazione di estinzione dei rapporti di affittanza con il proprietario espropriato, aveva manifestato ai coloni la possibilità di costituzione di rapporti concessori. Appariva quindi prospettata, nei limiti dell'emendatio libelli consentita dagli artt. 184 e 345 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile al processo, una responsabilità ex art. 1337 cod. civ.; però l'Amministrazione non aveva mai avviato una procedura amministrativa per il rilascio di concessioni per la coltivazione delle aree demaniali del parco. Peraltro i danni lamentati dagli appellati concernevano esclusivamente la lesione di un preteso diritto di coltivare i terreni da loro occupati senza titolo, utilizzando le modalità di coltivazione da loro ritenute tecnicamente più idonee, prescindendo dalle esigenze di tutela dell'ambiente naturale perseguite dall'amministrazione proprietaria.

Non era mai stata prospettata l'esistenza di danni per costi di partecipazione a procedure per il rilascio delle concessioni demaniali o da mancato guadagno per lesione dell'interesse negativo tutelato dall'art. 1337 cod. civ..

Avverso questa sentenza la Cooperativa Agricola Fogliano a r.l. ed altre parti, rimaste in appello soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 7.8-10.2008 al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche quale gestione dei beni ex A.S.F.D.- Parco Nazionale del Circeo, che il 17.11.2008 ha resistito con controricorso.

DIRITTO

Preliminarmente devono essere disattese sia l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione passiva e sia l'istanza d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, istituito con D.P.R. 4 aprile 2005 e sottoposto a vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, proposte dalla controricorrente Amministrazione, la quale se da un canto risulta essere stata parte del giudizio in quanto evocata in proprio nella (incontroversa) qualità di espropriante (pagg 6 e 7 dell'impugnata sentenza) ed in tesi pure quale diretta autrice di illeciti extracontrattuali, dall'altro non appare nemmeno essere stata privata delle funzioni in materia di Gestione ex A.S.F.D.. in favore dell'istituto Ente Parco. A sostegno del ricorso si denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Conclusivamente i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis Dica l'Ecc.ma Corte se è corretta l'interpretazione resa dai giudici di appello della L. n. 865 del 1971, art. 17 secondo cui il diritto ad ottenere l'indennità aggiuntiva sorgerebbe solo al momento dell'effettivo abbandono necessitato dei fondi oggetto del provvedimento ablatorio e non, piuttosto, allorquando sia accertata l'incompatibilità del fine pubblico con la permanenza sui terreni espropriati dei soggetti cui la disposizione in esame fa riferimento.

Il motivo è fondato.

La L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2 nella specie applicabile (anche) ratione temporis (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57), subordina il conseguimento dell'indennità aggiuntiva (da quantificare in base a specifici criteri legali non commisurati allo scioglimento anticipato del contratto agrario - in tema cfr da ultimo Cass. n. 269 del 2014), alla ricorrenza di una condizione ulteriore rispetto all'adozione del decreto di esproprio ed alla conseguente estinzione giuridica dei rapporti contrattuali agrari dalla norma prevista, costituita dal fatto che il fittavolo, il mezzadro il colono o compartecipe sia costretto ad abbandonare il terreno da lui coltivato (in tema, cfr anche Cass. n. 5390 del 1981; n. 9355 del 1992; n. 5537 del 1997; n. 8577 del 1998; n. 8200 del 2002). Dato il tenore letterale della disposizione, che, devolve all'interprete l'individuazione delle cause suscettibili di indurre il contemplato effetto abbandonico, deve ritenersi in via esegetica ed in coerenza con la ratio legis e col contenuto della tutela cui l'indennità aggiuntiva è preordinata, che la costrizione prevista dalla norma sia ravvisabile non solo nella sopravvenuta perdita materiale del terreno da parte del

coltivatore (qualificato), per effetto di relativo rilascio spontaneo o coattivo o comunque di utilizzazione del suolo ablato da parte dell'espropriante, ma anche e più in generale nell'eventuale, seppure inusuale, situazione oggetti va, legittimamente e direttamente indotta dalla specifico scopo pubblicistico cui l'esproprio è finalizzato, la quale in sé implichi la perdita dell'attitudine del suolo alla specifica utilizzazione agricola convenzionalmente consentita e costituente essenziale prerogativa del rapporto agrario. In tale evenienza, infatti, il protrarsi della permanenza del coltivatore sul fondo, pur senza dismissione del suolo e, quindi, mantenendone la relativa disponibilità, non può ulteriormente ed utilmente tradursi in lecito ed economicamente proficuo sfruttamento agricolo del terreno, con definitiva compromissione dell'attività di lavoro e di guadagno del coltivatore, il che ragionevolmente integra l'evento costrittivo contemplato dal citato art. 17. Nella specie appare essersi concretata tale situazione, essendo stato l'esproprio preordinato alla creazione di una riserva naturale protetta ossia il Parco Nazionale del Circeo ed essendo altresì emersa in giudizio l'incompatibilità con le finalità della procedura ablativa delle pregresse, ordinarie e non regimentate forme di utilizzo agro-silvo- pastorale già praticate dagli attori, detentori dei fondi in base a contratti agrari, e segnatamente l'inconciliabilità di esse con la conservazione dell'equilibrio biologico, naturalistico ed idrogeologico all'interno dell'istituto Parco Nazionale (tanto da comportare successivamente l'esercizio di poteri di polizia e sanzionatori nei confronti degli ex affittuari). Deve, dunque, affermarsi che ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, comma 2, il requisito della costrizione all'abbandono del terreno, previsto ai fini del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, sussiste anche nel caso in cui ricorra un'oggettiva incompatibilità tra le forme di legale utilizzo agro-silvo-pastorale, già praticate dall'affittuario del terreno espropriato, e le finalità pubbliche proprie della procedura espropriativa, quali integrate dalla destinazione a riserva naturale del suolo ablato, che in sé ed a prescindere dalla materiale trasformazione e/o dismissione del bene, comportino la perdita della relativa attitudine allo sfruttamento agricolo consentito dal disciolto rapporto agrario.

2. "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nel non avere rilevato l'illegittimità della condotta della P.A. e rigettato la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei conseguenti danni".

I ricorrenti chiedono che si dica se la decisione resa dalla Corte di Appello di Roma sia affetta da vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere motivato in maniera insufficiente in relazione alla legittimità dell'azione amministrativa posta in essere nei confronti dei coloni (fatto controverso), non avendo considerato e valutato tutte le omissioni e le vessazioni lamentate dagli stessi e rilevate dalla sentenza di primo grado, per decidere della questione portata alla sua attenzione.

3. "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, consistente nell'aver fondato la legittimità dell'azione amministrativa sulle valutazioni e conclusioni cui pervengono i CTU nell'elaborato peritale compiuto in primo grado inidonee a qualificare l'azione amministrativa legittima".

I ricorrenti chiedono che si dica se la sentenza resa dai giudici d'appello sia affetta da vizio di insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla legittimità della condotta dell'amministrazione (fatto controverso) in quanto tali giudici per motivare la propria conclusione dichiarano di condividere integralmente, e dunque fanno proprie, le risultanze della consulenza tecnica e le motivazioni che ne sono alla base: (a) senza specificare quale delle diverse conclusioni cui pervengono i CTU effettivamente condividono; e (b) senza prendere compiutamente in considerazione le motivazioni rese dai CTU, motivazioni da sole inidonee a giustificare la legittimità del comportamento dell'amministrazione.

4. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Formula il seguente quesito di diritto Dica la Corte se la decisione impugnata violi tanto l'art. 97 Cost. quanto l'art. 2043 c.c., per non aver valutato il comportamento globalmente tenuto dall'amministrazione convenuta, così come unitariamente censurato da parte attrice, quale fatto o atto contrario ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza (art. 97 Cost.) e, perciò, idoneo a configurare il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c..

5. "Vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

I ricorrenti chiedono che si dica se la sentenza resa dai giudici d'appello sia affetta da vizio di insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all'asserita legittimità della condotta dell'amministrazione (fatto controverso) nella parte in cui tali giudici, per motivare tale conclusione, dichiarano che il ministero appellante ha giustamente applicato la regolamentazione vigente, individuata principalmente nel R.D. n. 1324 del 1935, non potendo adottare il piano e il regolamento previsti dalla L. n. 394 del 1991 a causa della mancata istituzione dell'ente parco.

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso non hanno pregio. Premesso che i giudici d'appello nel qualificare la domanda di risarcimento danni svolta dai ricorrenti, le hanno attribuito duplice e distinto fondamento normativo ed ancora che non sono stati specificamente impugnati né il diniego di ristoro da responsabilità precontrattuale né il diniego di indennizzo ex art. 1638 c.c., i motivi in esame risultano compendati in irrituali quesiti di diritto e di fatto, del tutto generici ed esplorativi, non aderenti alle diverse qualificazioni ed alle puntuali ed articolate ragioni esposte a fondamento delle sfavorevoli ed avverse conclusioni, oltre che muti in ordine alle specificità del caso, pure implicanti non qualificati interessi legittimi di coloro che erano stati privati del titolo giuridico legittimante la persistente occupazione dei terreni espropriati.

Conclusivamente il primo motivo del ricorso va accolto mentre si devono respingere gli altri quattro motivi; la sentenza impugnata va, quindi, cassata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

(Omissis)